

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta
(art. 60 D. Lgs 50/2016)

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 7 ALLOGGI DI ERP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI OSINI (OG) – CUP J57E02000040002 – CIG: 7206481041.

Premesse. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro, n. **3254 del 18/09/2017**, e avverrà con procedura Aperta secondo quanto disposto dall' art. 60, Codice, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, codice.

La validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26, comma 8, Codice, è stata sottoscritta dal RUP in data 14/09/2017.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Servizio Gestione Immobili di Nuoro n. **3254 del 18/09/2017**.

Il CUP della procedura di gara è: **J57E02000040002**.

Il CIG della procedura è: **7206481041**.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**Arch. Giovanni Larocca**, Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro, dell'azienda AREA, Via Piemonte, n. 2 – 08100 - Nuoro - e-mail: giovanni.larocca@area.sardegna.it – Tel. 0784/242213 – Fax 0784/32280.

Il Responsabile della procedura di affidamento, ai sensi della Legge Regionale n. 5/2007 e della Legge 241/90 e ss.mm.ii, è la **Dott.ssa Annapaola Esu**, funzionario assegnato al Servizio Centrale di Committenza dell'azienda AREA, Via Cesare Battisti, n. 6 – 09123 – Cagliari- e-mail: annapaola.esu@area.sardegna.it – 070/2007237.

La documentazione di gara comprende:

(pubblicata nel sito: www.area.sardegna.it - sezione "Bandi e Gare")

- I. **Bando di gara;**
- II. **Disciplinare della procedura di gara e allegati:**

- a) Domanda di partecipazione All.1;
- b) Patto di integrità.All.2.;
- c) Documento di gara unico europeo - DGUE.All.3;
- d) Modulistica allegati n.4 – 5 – 6 – 7- 8 -9 - 10;
- e) Codice di comportamento.All.11;

Elaborati progettuali:

- f) Relazione Tecnica illustrativa (All. A,A1,AC);
- g) Elenco Prezzi (All. B);
- h) Computo metrico estimativo (All. C, C1, C2);
- i) Capitolato Speciale d'Appalto (All. D);
- j) Schema di contratto (All. E);
- k) Relazione tecnica Imp. elettrico (All. EL);
- l) Lista delle categorie di lavoro (All. F);
- m) Cronoprogramma dei lavori (All. G);
- n) Relazione Geologica Geotecnica (All. GE);
- o) Relazione Imp. Idrico-fognario (All. IF);
- p) Piano di manutenzione (All. PM);
- q) Quadro economico (All. QE);
- r) Piano sicurezza e coordinamento (All. S1,S2,S3,S4);
- s) Progetto strutturale (All. ST1, ST2, ST3, ST4,)
- t) Impianto termico (All. TE1, TE2, TE3,TE4)
- u) Elaborati grafici (Tav. 1 a 39)

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI PAGAMENTO, IMPORTO A BASE DI GARA.

1.1. La procedura d'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:

“costruzione di n° 7 alloggi di E.R.P. in zona B2 sulla circonvallazione sud ovest dell'abitato del Comune di OSINI (OG)”, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera; secondo le indicazioni prescritte dal Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28.01.2017 e come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto.

1.2. L'importo complessivo dell'appalto compreso gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta a **€ 775.821,02 (euro settecentosettantacinquemilaottocentoventuno/02)**.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso (IVA e oneri della sicurezza esclusi) ammonta a **€ 756.734,42 (euro settecentocinquantaseimilasettecentotrentaquattro/42)**, mentre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 19.086,60**. (euro diciannovemilazerottantasei/60).

A	Importo a base di gara	€ 756.734,42
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.086,60
a+b	TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€ 775.821,02

Ai sensi **dell'art. 23, comma 16, Codice**, nel progetto posto a base di gara sono stati individuati i **costi della manodopera** pari a **€ 203.737,77 (euro duecentotremilasettecentotrentasette/77)**

Gli operatori economici devono **indicare obbligatoriamente** nell' offerta economica **i propri costi della manodopera** e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come disposto **dell'art. 95, comma 10, del Codice**.

1.3. Lavorazioni che compongono l'intervento:

Descrizione	Categ.	Classe	Importo	%	Parte di opera	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	€ 775.821,02	100%	Prevalente	30%

1.4. I lavori avranno durata **455** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.5 Il presente appalto è finanziato con Programma straordinario RAS - Decreto ASS. LL. PP. n. 55 del 19/12/2002, per un importo di € 662.200,00, con DGR 39/97 e successiva Deliberazione RAS n. 42/23 del 20/10/2011, con la quale si otteneva l' aggiornamento dei massimali di costo e l'integrazione del finanziamento di € 302.800,00, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 965.000,00.

1.6 Tale importo trova capienza sul Capitolo 21003 – Articoli: 73411, 73166 e 73412 del Bilancio in corso.

1.7. Il pagamento degli importi contrattuali avverrà **“a corpo”**, nel rispetto dei termini previsti nel D. Lgs 09/10/2002, n. 213 e ss.mm.ii, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 20% da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi del dell'articolo 35, comma 18, del Codice, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra di € **90.000**.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA.

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in forma singola o in una delle forme indicate nell'art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni:

CONCORZIO DI COOPERATIVE E IMPRESE ARTIGIANE O STABILE	Art. 45, comma 2, lett. b), c)
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE	Art. 45, comma 2, lett. d)
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.	Art. 45, comma 2, lett. e)
AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE	Art. 45, comma 2, lett. f)
GEIE	Art. 45, comma 2, lett. g)

Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;

Possono partecipare alla gara le imprese aderenti al contratto di Rete costituito e registrato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, di cui alla Legge n. 33/2009.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli

assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;

Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al contratto di rete.

2.2 R.T.I. e GEIE già costituiti:

Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico.

2.3 Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:

Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di **tutti** i soggetti consorziati; Se alla gara partecipano solo alcune delle imprese consorziate, queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria. Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara.

2.4 R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:

In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:

- se R.T.I., impegno a conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in fase di offerta come mandatario, il quale sottoscrive il contratto d'appalto in nome e per conto di tutti i mandanti;
- se consorziandi, impegno a costituire il consorzio ordinario il quale sottoscrive il contratto d'appalto in nome e per conto dei consorziati;
- se GEIE non costituito, impegno a stipulare il contratto costitutivo del GEIE, che sottoscrive il contratto d'appalto in nome e per conto di tutti i soggetti che compongono il gruppo medesimo.

2.5 CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)

Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

2.6 CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)

Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

2.7 RETE DI IMPRESE di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016

Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete di imprese concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia la rete di imprese sia l'impresa;

E' vietata la partecipazione a più di una rete di imprese.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti ad un contratto di rete possono presentarsi in base ad uno dei seguenti moduli organizzativi

A) RETE-CONTRATTO	dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica
B) RETE-CONTRATTO	dotata di organo comune senza potere di rappresentanza e privo di soggettività giuridica. o rete- contratto sprovvista di organo comune
C) RETE-SOGGETTO	dotata di organo comune, di soggettività giuridica , e con fondo patrimoniale comune

La disciplina applicabile, in quanto compatibile, è quella dei R.T.I., costituiti o costituendi.

Se la partecipazione alla gara avviene con il modulo organizzativo di cui alla lett. C) ed abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2. lett. C) del D. Lgs. 50/2016, sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA.

2.8 IMPRESA AMMESSA A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

Secondo quanto dispone **dell'art. 186-bis, comma 5**, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i l'impresa già ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici con l'ausilio di altro operatore economico, nel rispetto delle condizioni previste nel presente disciplinare al **punto 18 – n. 14**.

Può altresì (ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012), partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.9 IMPRESA CHE HA DEPOSITATO DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

Secondo quanto dispone **l'art. 186-bis, comma 4**, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i., l'impresa che ha depositato, presso il tribunale la domanda per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla procedura di affidamento di contratti pubblici previa autorizzazione del tribunale medesimo. Vedi **punto 18 – n. 15** del presente disciplinare.

2.10 BLACK LIST.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dell'**Autorizzazione** rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

2.11 OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'U.E. di cui all'art. 45, co. 1.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Requisiti di ordine generale - (motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice).

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice:

3.1. Secondo quanto disposto **dall'articolo 80, comma 1**: sarà escluso l'operatore economico al quale sia stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del Codice, per uno dei **seguenti reati**:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto, da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati pronunciati:

Impresa individuale	nei confronti del titolare ; nei confronti del direttore tecnico
Società in nome collettivo	nei confronti di un socio ; nei confronti del direttore tecnico
Società in accomandita semplice	nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico
Altri tipi di società o consorzio	nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (poteri) di direzione o (poteri) di vigilanza; nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza , di direzione o di controllo; nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica , ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano **anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di ricevimento della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica** quando il **reato è stato depenalizzato** ovvero quando è intervenuta **la riabilitazione** ovvero quando il reato è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3.3. Secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 2, del Codice, costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di **cause di decadenza**, di **sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. settembre 2011, n. 159** o di un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.4. Secondo quanto dispone **l'art. 80, comma 4 del Codice**, costituiscono inoltre motivo di esclusione, le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3.5. Secondo quanto disposto dall'**art. 80, comma 5 del Codice**, è escluso dalla presente procedura d'appalto un operatore economico o un suo subappaltatore che si trova in una delle seguenti situazioni:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni** debitamente accertate **alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di **fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso **colpevole di gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una **situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

e) sia possibile una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta **il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti . Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico **sia iscritto nel casellario informatico** tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'art.17 della l. 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico **non presenti la certificazione di cui all'art.17 della l. 12 marzo 1999, n.68**, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, **pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n.203, **non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma della l. 24 novembre 1981, n.689. L'esclusione opera con la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC della comunicazione inviata dal procuratore della repubblica;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante a questa procedura di affidamento, **in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile** o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.6. La stazione appaltante esclude un operatore economico **in qualunque momento** della procedura, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

3.7 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia disposto **una pena detentiva non superiore a 18 mesi** ovvero abbia **riconosciuto l'attenuante** della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, oppure che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

3.8 Un operatore economico escluso **con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto** non può avvalersi delle possibilità previste dal punto 3.7 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

3.9 Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo 3 **non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca** ai sensi dell'art. 12-sexies del D. L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli art. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ed **affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario**, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3.10 All'operatore economico, secondo quanto dispone l'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla procedura negoziata **in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario** di operatori economici, ovvero partecipare alla procedura negoziata anche **in forma individuale, qualora lo stesso abbia partecipato alla procedura negoziata medesima in raggruppamento o consorzio ordinario** di operatori economici.

A norma dell'art. 48, comma 9 del Codice è **vietata l'associazione in partecipazione**, inoltre, salvo quanto disposto ai successivi commi 18 e 19 dello stesso articolo, è **vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario** rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

3.11 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b, del Codice (consorzio tra società cooperative e consorzio tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è **vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura negoziata**; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice (consorzio stabile).

3.12 Tutte i motivi di esclusione **si estendono ai subappaltatori** ai sensi dell'art. 80, comma 14.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

4.1. La verifica di possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

La stazione appaltante può esigere rapporti di prova, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 e 86 del Codice.

4.2 **L'operatore economico deve registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

4.3 Nei casi di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti del subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità la quale se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico gestito dall'ANAC ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dalle procedure di affidamento di subappalto fino a due anni.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.

5.1 Il Bando di gara, il presente disciplinare, la modulistica e gli elaborati progettuali sono consultabili e scaricabili dal sito web della stazione appaltante: www.area.sardegna.it - sezione "Bandi e Gare".

5.2 **Il sopralluogo** nei luoghi oggetto della gara di appalto è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla gara.

5.3 Al fine di effettuare il sopralluogo l'operatore economico deve prendere appuntamento e inviare apposita richiesta ad uno dei seguenti soggetti:

Arch. Elisabetta Pani - Tel. 0784 242244 - elisabetta.pani@area.sardegna.it - PEC: distretto.nuoro@pec.area.sardegna.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato **nei giorni di martedì e mercoledì**, fino a 5 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

5.4 La richiesta di sopralluogo deve indicare i dati della persona incaricata ad eseguirlo e la pec dell'operatore economico alla quale verrà inviata la convocazione con almeno tre giorni di anticipo.

5.5 Al momento del sopralluogo verrà compilato e sottoscritto l'attestato di sopralluogo di cui all'allegato **modulo n.8**, da inserire obbligatoriamente nella documentazione amministrativa di gara.

5.6 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, da un direttore tecnico dell'operatore economico o da soggetto munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico.

5.7 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure del consorziato indicato come esecutore.

6. CHIARIMENTI.

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulle questioni amministrative della procedura di aggiudicazione, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile della procedura di affidamento, **Dott.ssa Annapaola Esu**, funzionario assegnato al Servizio Centrale di Committenza dell'azienda AREA : all'indirizzo pec: area@pec.area.sardegna.it , fino a **5 giorni** antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 È possibile ottenere chiarimenti sugli elaborati progettuali (elaborati tecnici, capitolato speciale e schema di contratto) mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, **Arch. Giovanni Larocca** all'indirizzo pec: distretto.nuoro@pec.area.sardegna.it , oppure a **Arch. Elisabetta Pani** - Tel. 0784 242244 - elisabetta.pani@area.sardegna.it e **Rag. Piera Deiana**, tel 0784 242219 piera.deiana@area.sardegna.it,

fino a **5 giorni** antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.3 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.4 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico); al tale fine le

stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori aventi i poteri di firma dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente, e copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3 Le dichiarazioni devono essere rese con l'utilizzo dei modelli allegati al bando di gara. I modelli non sono modificabili nel contenuto.

7.4 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - Art. 83, comma 9 Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE di cui all'art. 85, e delle altre dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate con la procedura del soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un termine di **tre giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che devono renderle.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La stazione appaltante si riserva di chiedere all'operatore economico chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

L'istituto del soccorso istruttorio si applica solamente per le carenze della documentazione amministrativa contenute nella Busta A.

7.5 Nessuna integrazione può essere presentata per mancanza incompletezza o irregolarità essenziali delle dichiarazioni o della documentazione mancante nella Busta B "Offerta Tecnica" o nella busta C "Offerta Economica".

8. COMUNICAZIONI.

8.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente accettate qualora rese a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice Appalti, nonché in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO.

9.1 Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105, Codice.

9.2 Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

9.3 Nel caso in cui si intenda subappaltare una delle **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate ***dall'art.1, comma 53 della legge 190/2012, (...“a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri”***),

è obbligatorio indicare il nominativo della terna dei subappaltatori così come disposto dall'art. 105, comma 6.

L'appalto oggetto di gara, **presenta le seguenti lavorazioni ad alto rischio di infiltrazione mafiosa:**

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 53 L. 190/2012	TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI INDIVIDUATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI:
C) ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI;	<input type="checkbox"/> Movimento di terra e fondazioni in c.a. 6,91% € 52.270,07 <input type="checkbox"/> Movimenti di terra 2,50% € 18.941,07
D) CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E DI BITUME	<input type="checkbox"/> Opere in calcestruzzo semplice o armato 2,21% € 16.699,03 <input type="checkbox"/> Strutture in elevazione 17,30% € 130.936,76 <input type="checkbox"/> Solai, coperture e impermeabilizzazioni 8,88% € 67.233,80
E) NOLI A FREDDO DI MACCHINARI	
F) FORNITURA DI FERRO LAVORATO	<input type="checkbox"/> Opere in ferro lavorato 1,59% € 12.029,08 <input type="checkbox"/> Pavimenti, rivestimenti, marmo, ferro lavorato 7,61% € 57.596,87
G) NOLI A CALDO	

9.4 Indicazione della Terna dei subappaltatori

L'operatore economico che dichiara di voler subappaltare le lavorazioni di cui al punto 9.3, dovrà:

- indicare il nominativo della terna dei subappaltatori per ciascuna lavorazione **nel DGUE e nella domanda di partecipazione** (All. 1 – punto E);
- presentare per ogni subappaltatore il DGUE e il Passoe, quest'ultimo acquisito secondo le indicazioni ANAC che prevedono:

*“Il subappaltatore indicato dal partecipante dovrà generare la propria componente AVCPASS classificandosi come **Mandante in RTI**. A sua volta il concorrente partecipante alla gara genererà il PassOE con il ruolo di **Mandatario in RTI**.*

Tutto ciò, sino all'introduzione di una voce specifica “subappaltatore” nel sistema AVCPASS”

Gli operatori economici indicati nella terna:

1. devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture;
2. non devono partecipare alla procedura in appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
3. devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”;
4. E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
5. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.
6. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
7. Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si procederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al

concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

SI AVVERTE che in assenza delle dichiarazioni di cui al presente punto l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al subappalto

10. CAUZIONI, GARANZIE RICHIESTE E PENALI.

10.1 L'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** (due per cento) del **prezzo base** indicato nella lettera di invito e nel presente disciplinare, e precisamente di **€ 15.516,42**, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10.2 **A) sotto forma di cauzione** in contanti, con assegno circolare o mediante bonifico bancario/postale, con versamento sul conto corrente dell'AREA presso il Banco di Sardegna, Iban IT63M0101504800000070083835, con causale che riporti la seguente dicitura: "garanzia provvisoria – *“PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 7 ALLOGGI DI ERP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI OSINI (OG) – CUP J57E02000040002 – CIG: 7206481041”*

o **in titoli di debito pubblico**, garantiti dallo Stato, in corso al giorno del deposito, depositati presso una sezione della Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

10.3 **B) fideiussione**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La polizza fideiussoria deve essere prodotta **in originale**, con firma autografa del garante del concorrente, riportare **l'oggetto** e il **CIG** della presente procedura,

- deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che **attesti il potere di impegnare**, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

prevedere altresì espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Deve avere inoltre efficacia **per almeno 180 giorni**, dalla data di presentazione dell'offerta ed essere accompagnata **dall'impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della Stazione appaltante, **la garanzia di ulteriori 60 giorni** nel caso in cui al momento della scadenza naturale non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10.4 Polizza fideiussoria in formato digitale.

È ammessa la presentazione della polizza fideiussoria in formato digitale.

Potrà essere prodotto in gara il file del documento digitale, mediante apposito supporto informatico quale un CD-ROM; o in alternativa potrà essere presentata anche la copia cartacea del formato digitale.

In entrambi i casi, dovrà essere indicata la procedura operativa che consente di verificare la rispondenza del file digitale al documento informatico originale o dell'esemplare cartaceo all'originale informatico, comunicando il **codice unico di accesso per il controllo del documento** mediante collegamento al sito web della società assicuratrice.

La stazione appaltante procederà alla verifica dell'autenticità del documento e al controllo della firma digitale apposta sulla polizza, in particolare se quest'ultima sia anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'esito della verifica on line dovrà risultare agli atti della procedura, pertanto il rapporto di verifica della firma digitale verrà allegato al verbale di gara.

10.5 Secondo quanto prevede l'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50%** per l'operatore economico al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la **riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo**, anche nei confronti delle **microimprese, piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per l'operatore economico in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o **del 20%** per l'operatore economico in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto**, per l'operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.6 **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.7 L'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 8, deve essere accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'**impegno** di un fideiussore, anche diverso dal soggetto che rilascia la garanzia provvisoria, **a**

rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale ultima disposizione **non si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.8 **La mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva**, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e secondo quanto indicato al punto 7.4 del presente disciplinare.

10.9 **La mancata presentazione della cauzione provvisoria**. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione, **potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 83 comma 9, Codice e secondo quanto indicato al punto 7.4 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.10 La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;

10.11 **Garanzia definitiva**. Il concorrente aggiudicatario al momento della stipulazione del contratto deve presentare, una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del Codice

10.12 La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta **la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria**, come disposto dell'articolo 103 dal comma 3 del Codice.

10.13 **Garanzia sulla rata di saldo**. Il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

10.14 **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**. Secondo quanto dispone l'art. 103, comma 7, del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire e consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra :

- i danni **subiti dalla Stazione Appaltante** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- i danni **causati a terzi** nel corso dell'esecuzione, cosiddetti da responsabilità civile.

L'importo della somma da assicurare è fissato in 1.025.821,02 (euro unmilioneventicinquemila ottocentoventuno/02) di cui euro 775.821,02 (euro settecentosettantacinquemilaottocentoventuno/02) per danni alle opere oggetto del contratto (*salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione*) ed euro 250.000,00 (euro duecentocinquanta mila) per danni alle opere ed impianti preesistenti.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.

10.15 PENALI.

- 0,3 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto, fino ad un massimo complessivo del 10%;
- Mancata consegna della documentazione di fine lavori e certificazione o documentazione relativa ai materiali e ai componenti edilizi come stabilito nel Capitolato euro/g 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata esibizione al personale tecnico di AREA, su specifica richiesta, del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore con indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che esegue le lavorazioni del presente appalto, pari a €50,00 al giorno per ogni persona sprovvista;

Penali riguardanti i requisiti richiesti nell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Criterio 5 – Lett. b), c), d) - Mancata consegna della documentazione comprovante il rispetto delle dichiarazioni effettuate in sede di gara: **euro/g 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine indicato nella richiesta.**

Criterio 6 - Lett a1), a2) a3) a4) a5) a6) – Mancata consegna della documentazione comprovante il rispetto delle dichiarazioni effettuate in sede di gara: **euro/g 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine indicato nella richiesta.**

11. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità, per un importo pari ad **€ 70.000,00 (euro settantamila/00)**, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'autorità del 05/03/2014.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento **potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e di cui al punto 7.4 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento del contributo sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara.

12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.

12.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Idoneità professionale (art. 83, comma 3).

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto. Nell'ipotesi di Consorzi tra cooperative o società consortili tale requisito deve sussistere sia per il Consorzio che per le imprese consorziate.

Capacità economica – finanziaria e tecniche – organizzative (art. 84, comma 1)

L'operatore economico deve essere in possesso ai sensi dell'art. 84 del Codice delle attestazioni di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità rilasciata da un organismo di

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata alle categorie e classifiche minime richieste per i lavori da realizzare ovvero per la seguente categoria e classifica:

	Descrizione	Categ.	Class.	Fino a	Parte di opera	Qualificazione
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	€ 1.033.000,00	Prevalente	Obbligatoria

12.2 Per i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma lettera c) ai fini della partecipazione alle gare, per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono **sommati in capo al consorzio**. Successivamente devono essere posseduti dal consorzio;

- per i consorzi fra società cooperativa di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di ordine speciale devono essere **posseduti dal consorzio**;

- per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le **qualificazioni delle proprie consorziate**.

12.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti secondo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, **ciascuna nella misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento

12.4 AVVALIMENTO. In attuazione del disposto di cui all'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura negoziata, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

Per usufruire dell'avvalimento l'operatore economico **deve allegare alla documentazione di gara:**

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto da quello del concorrente, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI;
- il contratto in originale o copia autentica con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

- dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, solo nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, Codice, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, Codice, con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

La stazione appaltante se sussistono motivi obbligatori di esclusione del soggetto ausiliario impone all'operatore economico di sostituirlo con altro soggetto.

Nei confronti del soggetto ausiliario, si applicano le medesime disposizioni previste dalla normativa antimafia nei confronti del soggetto concorrente.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La normativa antimafia si applica anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, è consentito l'utilizzo mediante avalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Secondo quanto dispone l'art. 89, comma 7 del Codice non è consentito **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti.

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE (allegato n. 3).

13.1 L'Azienda AREA in attuazione dell'art. 85 comma 1 del Codice, ha introdotto l'utilizzo tra gli atti di gara del DGUE - Documento di gara unico europeo.

13.2 La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello unico a livello europeo di autodichiarazione dei requisiti di carattere generale, speciale che sostituisce i moduli predisposti dalle amministrazioni nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi, forniture.

Specificatamente il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati dalle autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 Codice;
- soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 91 Codice.

13.3 Tutte le dichiarazioni indicate sono rese nel DGUE in conformità agli articoli 40,43,46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

13.4 Il DGUE allegato alla presente procedura, è stato approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 e poi adattato alla legislazione nazionale italiana con Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18/07/2016 n. 3, mediante un modello di formulario che richiama le disposizioni presenti nel Codice di cui al D. Lgs n. 50/2016.

Si raccomanda prima di compilare il DGUE, di dare attenta lettura al formulario e particolare attenzione alle note di chiarimento poste in fondo al documento.

14. PATTO DI INTEGRITÀ (allegato n. 2).

14.1 L'Azienda AREA ha recepito con Delibera Commissario Straordinario AREA, n. 600 del 21/06/2016, il Patto di integrità sottoscritto con protocollo di intesa del 15/06/2015, tra Regione Autonoma della Sardegna ANCI Sardegna e Transparency International Italia, approvato per tutto il sistema regione, con Delibera Giunta Regione Autonoma Sardegna, n. 30/16 del 16/06/2015, "*Adozione delle misure di contrasto alla corruzione – Patto di integrità*".

14.2 Il Patto di integrità è un accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei comportamenti del personale dell'Azienda e degli operatori economici che operano nell'ambito delle procedure di appalto, **al fine di garantire lealtà, trasparenza, correttezza nell'esecuzione della procedura di affidamento e l'obiettivo primario dell'anticorruzione.**

14.3 Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun concorrente **a pena di esclusione**.

La mancata presentazione del Patto di integrità potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 Codice e punto 7.4 del presente disciplinare.

14.4 La violazione degli obblighi previsti nel Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, comporta **le seguenti sanzioni**:

- 1) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 2) la risoluzione di diritto del contratto;
- 3) l'escussione totale o parziale in quota non inferiore al 10% dei depositi cauzionali;
- 4) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da AREA per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

15. CODICE DI COMPORTAMENTO (allegato n.11).

15.1 L'operatore economico assume l'obbligo, nell'**esecuzione del contratto** di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il **Codice di comportamento** del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Autonoma della Sardegna n. 3/7 del 31/01/2014.

Il codice di Comportamento persegue la finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.

15.2 La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comporta **la risoluzione del contratto**.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

16.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere **sigillato** e deve pervenire, entro

le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2018

esclusivamente al seguente indirizzo:

Azienda Regionale per L'Edilizia Abitativa (AREA) Direzione generale Ufficio protocollo Servizio Centrale di Committenza Via Cesare Battisti, 6 09123 Cagliari (CA)
--

a mezzo di **raccomandata del servizio postale** o **tramite corriere**,
oppure

mediante **consegna a mano del plico presso l'Ufficio protocollo** della Stazione Appaltante, sito al 5° piano dell'Azienda A.R.E.A., in Via Cesare Battisti 6, Cagliari, rispettando gli orari di apertura dell'Ufficio, che sono i seguenti: *tutti i giorni escluso il sabato, dalle 9.00 alle 12.00 (nei giorni di martedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle ore 17.00).*

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

16.2 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "Offerta per la gara d'appalto: **PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 7 ALLOGGI DI ERP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI OSINI (OG) – CUP J57E02000040002 – CIG: 7206481041**", con scritto ben visibile **"NON APRIRE"**.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

16.3 Si precisa che per "**plico sigillato**" deve intendersi quello avente una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta apposto su materiale plastico, come striscia incollata o ceralacca o piombo; tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché **garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste**. Inoltre, tutte le buste contenenti l'offerta devono essere di **materiale opaco**, tale da impedire la visibilità del contenuto.

16.4 Il plico, deve contenere al suo interno **TRE Buste** chiuse controfirmate e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

16.4.1 BUSTA "**A - Documentazione amministrativa**";

16.4.2 BUSTA "**B - Offerta Tecnica**";

16.4.3 BUSTA "**C – Offerta economica**"

16.5 La mancata separazione dell'offerta economica dalla offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, non soggetta a soccorso istruttorio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

17.1 L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

17.2 La stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 95, comma 10*bis*, fissa il tetto massimo assegnabile al punteggio economico "*nel limite del 30 per cento*" del punteggio complessivo.

17.3 La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Punteggio max. 80
Offerta Economica	Punteggio max. 20
TOTALE	100

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti redatti secondo i modelli allegati, non modificabili nel contenuto e da stampare preferibilmente in fronte-retro:

1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato n.1.**

Il concorrente chiede di partecipare alla procedura di gara e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii., nell'apposito **modulo allegato n. 1**, i seguenti dati, requisiti, impegni:

- a) di partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando in quale forma soggettiva concorre;

- b) indica **requisiti di idoneità professionale dell'operatore economico**: la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, precisa gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- c) dichiarazione **sulla modifica delle cariche societarie**, che precisi se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **vi sono stati soggetti cessati**, oppure **non vi sono stati soggetti cessati** dalle cariche societarie.
- d) il possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica;
- e) dichiarazioni relative al Subappalto nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa;
- f) accetta l'eventuale consegna anticipata dei **lavori in via d'urgenza**;
- g) indica il **tipo di contratto applicato** ai propri lavoratori;
- h) indica la **posizione previdenziale e assicurativa** (Inps, Inal, Edilcassa);
- i) dichiara il **diritto alla riduzione del 50%** dell'importo della garanzia **o di altra riduzione** prevista all'art. 93, comma 7;
- j) dichiara che nessuna persona esplicante attività a proprio favore **è inquadrato tra i dipendenti dell'AREA**;
- k) si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, nel caso di aggiudicazione, il **Codice di Comportamento** del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 3/7 del 31.01.2014;
- l) indica **l'indirizzo di PEC**, il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- m) dichiara se è iscritto nell'elenco degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **"WITH LIST"**.
- n) dichiara di aver esaminato tutti **gli elaborati progettuali**;
- o) dichiara di essersi recato sul **luogo** di esecuzione dei lavori;
- p) dichiara di avere preso conoscenza delle **condizioni locali e della viabilità di accesso**;
- q) dichiara di aver **verificato le capacità e le disponibilità**, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- r) dichiara di aver giudicato i lavori **realizzabili**, gli elaborati progettuali **adeguati** e i prezzi **remunerativi**;
- s) dichiara di aver effettuato una verifica della **disponibilità della mano d'opera** e delle **attrezzature** adeguate ai lavori oggetto dell'accordo quadro.
- t) dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, sul **trattamento dei dati**.

La domanda di partecipazione è sottoscritta, dal legale rappresentante dell'operatore economico o anche da un procuratore, in quest'ultimo caso con allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente, e copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE **costituiti**, rete di imprese dotata di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione è sottoscritta **dal rappresentante legale della mandataria o capogruppo**

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, o rete di imprese non dotata di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione è sottoscritta **da tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento, consorzio, GEIE o Rete di imprese .

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c), Codice, la domanda di partecipazione è sottoscritta **dal legale rappresentante del consorzio medesimo**.

2) **PATTO DI INTEGRITA' – Allegato n. 2**. Il Patto di integrità dovrà essere presentato con la **doppia sottoscrizione autografa** da parte del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico, che avrà cura di apporre negli appositi spazi: una firma per l'intero accordo e una firma specifica per l'approvazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4, comma 4 del medesimo Patto.

3) **DGUE- Documento di gara unico europeo – Allegato n. 3** - di cui all'art. 85, comma 1, del Codice, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di consorzi di cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di aggregazioni di **imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

SI PRECISA CHE il possesso dei requisiti previsti **all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett L), del Codice**, deve essere dichiarato nella **“parte III, scheda A”** e nella **“parte III, Scheda D, punto 5”** del DGUE **dal solo rappresentante legale o procuratore legale anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 80** e di sotto elencati.

Specificatamente il rappresentante legale rende la dichiarazione di cui alla **“parte III Scheda A”** e alla **“parte III, Scheda D, punto 5”**, del DGUE per tutti i seguenti soggetti:

- **titolare e direttore tecnico** per l'impresa individuale;
- **tutti i soci e direttore tecnico** per la società semplice e in nome collettivo;
- **soci accomandatari e direttore tecnico** per la società in accomandita semplice;
- per le altre tipo di società o consorzi: membri del **consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, potere di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico o del socio** unico persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci;
- **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di ricevimento della lettera di invito;
- **amministratori e da direttori tecnici** che hanno operato presso **la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda** nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di invito;
- **titolari di poteri institori** ex art. 2203 del c.c., **procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Nel caso in cui il legale rappresentante dell'operatore economico **non intenda rendere** le dichiarazioni di cui **all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. L), del Codice**, anche per conto dei soggetti sopra elencati, i detti soggetti di cui al comma 3, art. 80, Codice, devono rendere le indicate dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, *personalmente* compilando l'apposito modulo **Allegato n. 5 "Dichiarazioni art. 80, comma 1,2 e 5 lett. L) - Altri soggetti"**, accompagnato dal documento di identità del sottoscrittore.

Il DGUE deve essere reso anche dagli **altri operatori economici** dei quali il concorrente si avvale per soddisfare i criteri di selezione nel caso di avvalimento e dai subappaltatori se presenti

- 4) **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA ALTRI SOGGETTI - Allegato n. 5 (eventuale) - art. 80, comma 1,2 e 5 lett. L) Codice** — Le Dichiarazione devono essere rese *personalmente* dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, qualora non siano rese dal legale rappresentante dell'operatore economico tramite DGUE., accompagnate da documento di identità del sottoscrittore (***ved. punto precedente***).
- 5) **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE – Allegato n. 4** – Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma, 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice inseguito alle modifiche introdotte dal Decreto correttivo n. 57/2017 del Codice appalti.
- 6) **PASSOE** del soggetto concorrente, nel caso di avvalimento il PASSOE del soggetto ausiliario e dei subappaltatori se presenti.
- 7) **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA** - Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, Codice, **concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Tale ultima disposizione non si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Presentazione eventuale della documentazione riguardanti il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria.

Nel caso di polizza fideiussoria dovrà essere presentata:

- La polizza in originale con sottoscrizione autografa del garante del concorrente;

Per la **polizza fideiussoria in formato digitale** di cui al punto 10.4, dovrà essere presentato:

- Il file del documento digitale contenuto in apposito supporto informatico quale un CD-ROM, con il codice unico di accesso per il controllo del documento a mezzo di collegamento al sito web della società assicuratrice;

oppure

- La copia cartacea del documento digitale, contenente il codice unico di accesso per il controllo del documento a mezzo di collegamento al sito web della società assicuratrice.

In tutti i casi dovrà essere allegata alla polizza fideiussoria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che **attesti il potere di impegnare**, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

- 8) **CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ANAC** - Ricevuta di pagamento in originale o copia autentica del contributo in favore dell'ANAC di **€ 70,00** di cui al paragrafo 11.
- 9) **ATTESTAZIONE SOA** – Il documento a comprova dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità professionale, rilasciato da società organismo

di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità (in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- 10) **AVVALIMENTO (eventuale)**. Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, del Codice:
- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto da quello del concorrente, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI;
 - il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, Codice, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, Codice, con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;**(vedi punto 12.2 e modulo allegato n. 10)**
 - dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, solo nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo.
- 11) **ATTESTATO DI SOPRALLUOGO – Allegato n. 8** - L'attestato di sopralluogo reso dalla Stazione appaltante dal quale risulta che l'operatore economico ha ottemperato all'obbligo di effettuare il sopralluogo di cui al punto 5.2, nel luogo oggetto della gara d'appalto.
- 12) **DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO ESECUTORE – (eventuale) - Allegato n. 9**. Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice, dovrà essere resa la dichiarazione di cui **all'allegato n. 9**, con la quale si indica il consorzio esecutore dell'appalto, o il consorzio per il quale si concorre e che non partecipa in altra forma alla gara, indicando altresì il nominativo degli altri soggetti consorziati.
- 13) **DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA – (eventuale) – allegato n. 10**. Nel caso in cui l'operatore economico faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, dovrà essere resa le dichiarazioni di cui **all'allegato n. 10**, come sopra precisato;
- 14) **DICHIARAZIONE IMPRESA CONCORRENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE - (eventuale)**. Il concorrente deve presentare dichiarazione ai sensi della art. 46 del DPR 445/2000, con la quale attesta ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5, del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i, di essere autorizzato dal tribunale e di partecipare alla gara con l'ausilio di ALTRO OPERATORE ECONOMICO che presenta il DGUE e UNA DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto e che SI IMPEGNA con l'impresa concorrente e con la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto nonché a subentrare nell'esecuzione dell'appalto nel caso in cui l'operatore economico non sia più in grado di adempiere regolarmente al contratto

- 15) **DICHIARAZIONE IMPRESA CHE HA DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' AZIENDALE – (eventuale)** Il concorrente deve presentare dichiarazione ai sensi della art. 46 del DPR 445/2000 con la quale attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i, di avere depositato ricorso per l'ammissione a procedura di concordato con continuità aziendale e di essere stato autorizzato dal tribunale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

19. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI.

19.1 **I CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE**, devono allegare alla documentazione amministrativa:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in originale o copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate;

19.2 **I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI**, devono allegare alla documentazione amministrativa:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

19.3 **CONSORZIO ORDINARIO E GEIE GIÀ COSTITUITO**, devono allegare alla documentazione amministrativa:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo,
- Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai consorziati o raggruppati;

19.4 **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA COSTITUITO**, devono allegare alla documentazione amministrativa:

la dichiarazione resa da ciascun raggruppamento o consorziato attestante:

- L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite e consorziate.

19.5 **RETE CONTRATTO – RETE SOGGETTO**, devono allegare alla documentazione amministrativa:

il contratto di rete in copia conforme all'originale da cui risulti espressamente che la partecipazione congiunta alle procedure di gara risulta tra gli obiettivi strategici del contratto di rete nonché la durata del contratto.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

20.1 La busta B “Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi riguardanti i seguenti elementi di valutazione:

- L'organizzazione aziendale, in modo da far luce sulle caratteristiche dell'impresa che determinano la consistenza dell'offerta;
- L'affidabilità dell'operatore economico, sia in termini di specifica attitudine all'esecuzione dell'oggetto di gara sulla base delle esperienze pregresse, sia in termini di correttezza nello svolgimento di appalti con la pubblica amministrazione;

- Premialità per l'applicazione di Criteri Ambientali minimi;
- Premialità per proposte migliorative.

20.2 Il punteggio massimo ottenibile nell'Offerta Tecnica è di **80 punti**.

20.3 Nel caso di risposte mancanti, o di assenza della documentazione comprovante le dichiarazioni rese, relativamente al singolo criterio il punteggio sarà considerato automaticamente pari a zero.

20.4 Specificatamente la Busta B "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**:

- **IL MODULO N. 7 "OFFERTA TECNICA"**, compilato in tutte le parti e sottoscritto, unitamente ai i documenti che si intende allegare;
- **LA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA** dell'offerta tecnica sia in formato cartaceo che in formato digitale (*file PDF contenuto in CD-ROM*), con i documenti allegati;
- **IL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.**

20.5 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le stesse modalità prescritte per la domanda di partecipazione (**VEDI punto 18 - n. 1 - del presente disciplinare**).

20.6 La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica è **causa di esclusione** dalla gara.

20.7 SI AVVERTE: la mancata allegazione del documento di identità che accompagna le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, presenti nell' offerta tecnica, in quanto viene ad integrare «una carenza sostanziale e non già una incompletezza formale», come tale non è sanabile con il soccorso istruttorio, posto che l'articolo 83, co. 9, esclude testualmente la regolarizzazione delle carenze essenziali «afferenti all'offerta tecnica ed economica».

21. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

21.1 Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	PERSONALE CON QUALIFICA TECNICA PER ATTIVITÀ UFFICIO	MAX 6
2	PERSONALE CATEGORIE PROTETTE EXTRA LEGEM	MAX 2
3	ESPERIENZA APPALTI ANALOGHI	MAX 2
4	AFFIDABILITÀ OPERATORE ECONOMICO	MAX 10
5	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	MAX 15
6	PROPOSTE MIGLIORATIVE	MAX 45
	TOTALE	80

21.2 CRITERIO 1 - PERSONALE CON QUALIFICA TECNICA PER ATTIVITÀ UFFICIO - MAX 6 PUNTI.

La Stazione appaltante riconosce una premialità per la presenza nell'organico dell'impresa di un lavoratore con qualifica tecnica, che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile.

Tale requisito garantisce nei rapporti tra impresa e Stazione Appaltante, una gestione accurata e celere nello scambio della documentazione afferente il cantiere, e una attento esame delle

questioni di tipo amministrativo, tecnico e contabile (*gestione PEC, lettura computi metrici, redazione POS, fatturazione elettronica, ecc.*).

L'operatore economico riceverà dei punti premiali nel caso di **presenza nel proprio organico** o **impegno** ad inserire in organico, prima della stipula del contratto, **anche in qualità di collaboratore**, di una persona qualificata che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile.

Il punteggio è differenziato a seconda della qualifica tecnica del personale: Geometra o Perito - 3 punti; Ingegnere junior o Architetto junior - 4 punti; Ingegnere senior o Architetto senior - 5 punti; è prevista una **ulteriore premialità di 1 punto** nel caso di personale (già presente in organico o da inserire) con esperienza di almeno un anno in queste specifiche mansioni.

Nel caso di persona qualificata **già in organico**, l'offerente deve presentare **in fase di offerta** la documentazione relativa al rapporto di lavoro o collaborazione (contratto, convenzione, etc.) e il curriculum della persona individuata.

Nel caso di impegno ad inserire nel proprio organico del personale con qualifica tecnica, il concorrente deve rendere in **fase di offerta** una **dichiarazione di impegno sottoscritta con valenza contrattuale** e presentare **prima della stipula del contratto**, la documentazione relativa al rapporto di lavoro o collaborazione (contratto, convenzione, etc.) e il curriculum della persona individuata.

Nel caso in cui l'operatore economico **non disponga e non voglia avvalersi di personale** con tali caratteristiche, non riceverà alcun punteggio premiale.

Il punteggio sarà così ripartito:

Disponibilità nel proprio organico o impegno ad inserire nel proprio organico prima della stipula del contratto, anche in qualità di collaboratore, di una persona qualificata che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile:

(punteggio cumulabile: a) b) e c) con d1) o d2))

a) Geometra o Perito _____ (3 punti)

b) Ingegnere jr. o Architetto jr. _____ (4 punti)

c) Ingegnere senior o Architetto senior _____ (5 punti)

d1) Esperienza in attività analoga da meno di un anno (0 punti)

d2) Esperienza in attività analoga da oltre un anno (1 punto)

NO (0 punti)

21.3 CRITERIO 2 - PERSONALE CATEGORIE PROTETTE EXTRA LEGEM - MAX 2 PUNTI.

La Stazione Appaltante, a sostegno delle politiche di integrazione al lavoro, intende riconoscere una premialità pari a **2 punti**, alle imprese che contano nel proprio organico o che si impegnano, ad inserire in organico almeno una persona che rientra nelle categorie protette di cui alla L. n. 68/99, (*extra legem*), pertanto non sarà riconosciuta alcuna premialità, nel caso di personale già assunto o da assumersi per obbligo di legge.

- Nel caso in cui l'operatore economico disponga in organico personale rientrante nelle categorie protette, deve presentare **in fase di offerta** il contratto di lavoro.
- Nel caso in cui l'operatore economico intenda assumere nel proprio organico del personale rientrante nelle categorie protette, deve **in fase di offerta** rendere una **dichiarazione di impegno sottoscritta con valenza contrattuale** e **prima della stipula del contratto** presentare la documentazione relativa al rapporto di lavoro della persona assunta.
- Nel caso in cui l'operatore economico **non disponga e non voglia assumere** personale rientrante in categorie protette, il concorrente **non riceverà alcun punteggio** premiale.

Il punteggio sarà così ripartito:

Disponibilità nel proprio organico, o impegno ad assumere prima della stipula del contratto, una persona rientrante nelle categorie protette di cui alla L. n.68/99: SI (2 punti) - NO (0 punti)

21.4 CRITERIO 3 - ESPERIENZA APPALTI ANALOGHI - MAX 2 PUNTI.

La Stazione appaltante riconosce una premialità alle imprese che hanno già eseguito lavori di costruzione, completamento o ristrutturazione di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.

In tali casi, si ritiene che il soggetto che abbia già eseguito opere nel settore dell'Edilizia popolare, possa vantare conoscenze specifiche, che riguardano la gestione degli interventi costruttivi di ERP (quali ritmi, dinamiche organizzative, aspetti normativi), e possa quindi formulare l'offerta tecnica ed economica, con maggiore consapevolezza rispetto ad altre imprese prive del requisito.

Più specificatamente, si ritiene che l'operatore economico sia in grado di organizzare e gestire il cantiere con accortezza e dimestichezza e di garantire alla Stazione appaltante una prestazione e un intervento di gran lunga più efficace.

Il Concorrente che dichiara di **aver eseguito lavori** di costruzione, completamento o ristrutturazione di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica negli **ultimi 5 anni**, riceverà una premialità di **2 punti** e dovrà dimostrare tale esperienza presentando **in fase di offerta** almeno un **Certificato di regolare esecuzione** dei lavori di costruzione, completamento o ristrutturazione di edifici ERP svolti negli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui l'operatore economico **non abbia maturato esperienza** in appalti di lavori riguardanti edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, negli ultimi 5 anni, non riceverà alcun punteggio premiale.

21.5 CRITERIO 4 - AFFIDABILITÀ OPERATORE ECONOMICO - MAX 10 PUNTI.

La Stazione appaltante valuta l'affidabilità dell'operatore economico nella gestione degli appalti pubblici, con riguardo al comportamento avuto dall'impresa nei rapporti pregressi con la Pubblica amministrazione.

In particolare si terrà conto se vi siano stati, nei precedenti rapporti con la P.A., dei contratti rescissi per causa imputabile a responsabilità dell'impresa e/o l'applicazione di sanzioni durante l'esecuzione dei lavori.

L'operatore economico riceverà dei **punti premiali, cumulabili tra loro**, nel caso in cui **ai sensi del DPR 445/2000**, dichiari:

- di **non aver avuto rescissioni** di contratti di appalti pubblici negli ultimi 5 anni per causa imputabili a responsabilità dell'impresa (**5 punti**);
- di **non essere mai stato sanzionato** negli ultimi 5 anni durante l'esecuzione di appalti pubblici (5 punti);

nel caso in cui l'operatore economico, invece, **sensi del DPR 445/2000**, dichiari:

- di **aver rescisso**, negli ultimi 5 anni dei contratti pubblici per causa imputabile a responsabilità dell'impresa, dovrà **indicare i contratti** in questione e non riceverà alcun punteggio premiale,
- di **essere stato sanzionato**, negli ultimi 5 anni, durante l'esecuzione dei contratti pubblici, dovrà **indicare i contratti** in questione, e non riceverà alcun punteggio premiale.

21.6 CRITERIO 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI - MAX 15 PUNTI.

La Stazione appaltante ha inserito i criteri ambientali minimi nelle procedure d' appalto, al fine di ridurre l' impatto ambientale degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, in relazione al loro ciclo di vita.

L'allegato 2 del DM 11/01/2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato.1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato3) (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)", definisce e individua i "criteri ambientali", per le diverse fasi della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media di settore.

L'applicazione dei suddetti criteri rappresenta un contributo necessario, per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico e un indubbio vantaggio per l'impresa e la Stazione appaltante.

Il Capitolato Speciale d'Appalto specifica i criteri ambientali minimi da rispettare secondo la normativa di cui all'Allegato 2 del D.M. 11.01.2017: *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di Servizi di Progettazione e Lavori per la Nuova Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione di Edifici Pubblici* - come Aggiornamento dell'allegato 1 di cui al D. M. del 24/12/2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).- "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*"

I criteri ambientali minimi per la cui applicazione l'operatore riceverà dei punti premiali cumulabili tra loro, sono i seguenti:

a) Gestione ambientale: (allegato 2 del DM 11/01/2017), 4 punti.

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità ad applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto, e garantire il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema conforme alle norme di gestione ambientale adottate dalle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'operatore economico deve dimostrare **in fase di gara** di essere in possesso:

- **di una registrazione EMAS**, in corso di validità (*Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit*);

oppure

- una **certificazione secondo la norma ISO 14001** o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità;
- in alternativa, il concorrente può dimostrare il requisito indicando **altre prove relative a misure di gestione ambientale equivalenti**, da inserire nella relazione tecnica, secondo le seguenti modalità:
 - una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dal concorrente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione), con particolare riferimento alle procedure di:
 - ✓ controllo operativo: applicazione all'interno del cantiere di tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010;
 - ✓ sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - ✓ preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Nel caso in cui l'operatore economico **non possa garantire** in alcun modo tale prestazione, **non** riceverà alcun punteggio premiale.

Il punteggio sarà così ripartito:

Capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto:

SI (4punti) - NO (0 punti).

b) Materiali rinnovabili (allegato 2 del DM 11/01/2017) - max 2 punti.

Viene attribuito un punteggio premiale pari ad un massimo di 2 punti, per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio, escluse le strutture portanti.

=20% (1 punto)

20-30% (1,5 punti)

>30% (2 punti)

L'operatore economico deve dichiarare **in fase di gara, nella relazione tecnico-illustrativa che accompagna l'offerta tecnica**, con quali materiali soddisfa il criterio, il relativo calcolo percentuale, e dovrà **presentare** alla Stazione appaltante **in fase di esecuzione** dei lavori la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto dichiarato.

La documentazione di offerta dovrà contenere informazioni sulla percentuale in peso dei componenti edilizi o materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilizzare nell'opera, indicare che sono costituiti da materie prime rinnovabili, considerando gli elementi non strutturali (chiusure verticali ed orizzontali/ inclinate e partizioni interne verticali e orizzontali, parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame).

Ai fini del calcolo, si fa riferimento alle sezioni considerate all'interno della relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25 del D.P.R. 59/09.

Nel caso in cui l'operatore economico **non possa garantire** in alcun modo tale prestazione, **non** riceverà alcun punteggio premiante

c) Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione (allegato 2 del DM 11/01/2017), 2 punti.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a 2 punti per la realizzazione di un nuovo edificio che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (*processo di fabbricazione*) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.

Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare, si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.

L'operatore economico deve dichiarare **in fase di gara, nella relazione tecnico-illustrativa** che accompagna l'offerta tecnica, tramite quali materiali soddisfa il criterio, specificando per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo delle distanze percorse.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante **in fase di esecuzione dei lavori**.

Nel caso in cui l'operatore economico **non** possa garantire in alcun modo tale prestazione, non riceverà alcun punteggio premiante.

d) Prestazioni ambientali (allegato 2 del DM 11/01/2017), 2 punti.

Utilizzo di almeno un mezzo per le attività di cantiere e trasporto dei materiali, che rientra nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato, tra EURO5 e EURO6).

L'operatore economico si **impegna in fase di offerta** a garantire tale prestazione. **L'impegno deve essere sottoscritto con valenza contrattuale.**

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante **in fase di esecuzione dei lavori**.

Nel caso in cui l'operatore economico **non** possa garantire in alcun modo tale prestazione, non riceverà alcun punteggio premiante.

e) Personale di cantiere (allegato 2 del DM 11/01/2017), max 5 punti cumulabili.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere **formato** per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e1) sistema di gestione ambientale (0,5 punti);

e2) gestione delle polveri (1 punto);

e3) gestione delle acque e scarichi (1 punto);

e4) gestione dei rifiuti (2,5 punti).

Il concorrente deve presentare **in fase di offerta, idonea documentazione** attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

Nel caso in cui l'operatore economico **non** possa garantire in alcun modo tale prestazione, non riceverà alcun punteggio premiale.

21.7 CRITERIO 6 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - MAX 45 PUNTI.

Sono considerate proposte migliorative tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie attuate allo scopo di rendere il progetto a base di gara meglio corrispondente e rispondente alle esigenze proprie della Stazione appaltante, a condizione che non vengano modificati ed alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in quanto ciò implicherebbe una totale divergenza e un radicale discostamento dall'oggetto della gara stessa.

Esse possono liberamente esplicitarsi negli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche già stabilite dall'Amministrazione ed autorizzate dagli Enti preposti.

Si è ritenuto di valutare positivamente con dei punteggi premianti, il miglioramento e l'implementazione dell'impianto solare termico previsto in progetto, per l'utilizzo di intonaci e tinteggiature traspiranti, nonché l'adeguamento dei valori dei parametri caratteristici di alcuni elementi costruttivi alle prescrizioni del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*" che entreranno in vigore per tutti gli edifici a partire dal 2021.

a) Miglioramento energetico e qualitativo –max 45 punti- cumulabili.

a1) Fornitura e posa in opera di pannello solare e serbatoio di accumulo per l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate in progetto e oltre i valori minimi previsti dalla normativa vigente, **a parità di costo (15 punti).**

a2) Fornitura e posa in opera di intonaco ed eventuale rasante per interni ed esterni con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate nel progetto e in particolare di tipo fibrorinforzato idrofugo a basso peso specifico a base di calce naturale, per intonaci di sottofondo interni ed esterni su blocchi in cemento cellulare autoclavato, ad elevato livello qualitativo costante, **a parità di costo (6 punti).**

a3) Fornitura e posa in opera di rivestimento murale per esterni con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate nel progetto e in particolare di tipo altamente traspirante a base di grassello di pura calce (tipo Intonachino con terre colorate naturali), batteriostatico e fungistatico naturale, da applicarsi previo idoneo trattamento del supporto, **a parità di costo (6 punti).**

a4) Fornitura e posa in opera di blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato tipo Ytong Thermo con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate nel progetto e in particolare Trasmittanza termica U $W/(m^2K)$ pari o inferiore a 0.29, a parità di costo e spessore della muratura e purché la densità nominale del blocco proposto sia equivalente ($450/500$ kg/m^3), al fine di non comportare modifiche strutturali al progetto **(6 punti).**

a5) Fornitura e posa in opera di coibentazione di solaio piano interno con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate nel progetto e in particolare Trasmittanza termica U $W/(m^2K)$ pari o inferiore a 0.29, **del tipo idoneo per solaio piano interno**, a parità di costo **(6 punti).** E' in questo caso consentito proporre un pannello di maggior spessore, purché la soluzione tecnica proposta non comporti un aumento complessivo dell'altezza dell'edificio o una riduzione dell'altezza minima interna dell'abitazione.

a6) Fornitura e posa in opera di coibentazione di solaio inclinato esterno con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate nel progetto e in particolare Trasmittanza termica U $W/(m^2K)$ pari o inferiore a 0.26, **del tipo idoneo per coperture piane o inclinate**, a parità di costo. **(6 punti).** E' in questo caso consentito proporre un pannello di maggior spessore, purché la soluzione tecnica

proposta non comporti un aumento complessivo dell'altezza dell'edificio o una riduzione dell'altezza minima interna dell'abitazione

Le soluzioni proposte dovranno essere dettagliatamente **illustrate nella relazione tecnica** contenuta nell'offerta tecnica.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante **in fase di esecuzione** dei lavori.

Nel caso in cui l'operatore economico **non** possa garantire in alcun modo tali prestazioni, non riceverà alcun punteggio premiale.

21.8 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DEL CONCORRENTE.

La Busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica che **non deve eccedere** le 10 pagine formato A4, redatte con carattere ARIAL 10, interlinea singola ed una distribuzione del testo, fatti salvi gli eventuali rientri di inizio paragrafo, su 18 centimetri. Tale elaborato deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo, e deve essere **strutturato in capitoli separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto sopra indicati**.

Possono essere allegati alla relazione, non obbligatoriamente ma a discrezione del concorrente, fino al massimo di 6 elaborati grafici, in formato A3, al fine di poter meglio descrivere l'offerta tecnica.

Nella medesima busta dovrà essere inserito **un supporto digitale non riscrivibile** nel quale sia contenuta, in formato PDF, la suddetta relazione e gli eventuali allegati.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA".

22.1 Il punteggio massimo ottenibile nell'Offerta Economica per il presente appalto è di **20 punti**.

Si prende come riferimento, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

All'elemento prezzo:

- E' attribuito il coefficiente **zero (0)** all'offerta minima possibile (*valore a base d'asta*);
- E' attribuito il coefficiente **uno (1)** all'offerta massima (*il massimo ribasso tra tutte le offerte*);
- E' attribuito il coefficiente **intermedio** per **interpolazione lineare** alle offerte intermedie;

Alle singole offerte è attribuito un punteggio costituito dal prodotto tra il **predetto coefficiente** e il **peso attribuito al prezzo** con la seguente formula:

$$POE_i = VOE_i * POE_{max}$$

Dove:

i = concorrenti ammessi

POE_i = punteggio attribuito all'importo offerto dal concorrente i -esimo

VOE_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i -esimo

POE_{max} = punteggio massimo previsto per l'offerta economica -20 punti

La commissione giudicatrice **calcolerà i coefficienti** con la seguente formula:

$$VOE_i = R_i / R_{max}$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = Ribasso più conveniente

22.2 La Busta “C – Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta secondo il modello allegato al Bando di gara, denominato “**Offerta economica – allegato n 6**”.

22.3 **L’Offerta economica**, resa in bollo (euro 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, contenente i seguenti elementi:

I. **A pena di esclusione**, il prezzo complessivo offerto per l’appalto, **in cifre e in lettere**, esclusi IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

II. **A pena di esclusione**, il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, esclusi IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, **espresso in cifre e in lettere**.

III. **A pena di esclusione**, la stima dei **costi aziendali** relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma, 10, del Codice.

IV. **A pena di esclusione**, la stima dei **costi della manodopera** di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.

V. La copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.

22.4 Il ribasso deve essere indicato con un numero percentuale, costituito massimo da tre cifre decimali dopo la virgola, **sia in cifre che in lettere**. In caso di discordanza tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà considerato valido quello in lettere.

22.5 L’offerta economica inoltre, deve contenere:

- L’indicazione degli elementi di costo della manodopera, al fine di eseguire le valutazioni circa il rispetto di quanto previsto **all’art. 97, comma 5, lettera d), Codice**;
- La dichiarazione:
 - di aver tenuto conto nel formulare l’offerta del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore;
 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione e di accettare il differimento del termine qualora chiesto dalla stazione appaltante.

22.6 Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22.7 L’offerta economica deve essere sottoscritta con le stesse modalità prescritte per la domanda di partecipazione (**VEDI punto 18 – n. 1 - del presente disciplinare**).

22.8 La mancata sottoscrizione dell’offerta economica è **causa di esclusione** dalla gara.

22.9 In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 642/1972 come modificato dall’art. 16 DPR n. 955/1982.

23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Operazioni di gara.

23.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni del Servizio Centrale di Committenza (4° piano) dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA), in Via Cesare Battisti 6, Cagliari (CA), **il giorno 05 Febbraio, 2018 alle ore 9.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici invitati ad offrire oppure persone munite di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e in ogni caso è pubblicato avviso sul sito della Stazione Appaltante **almeno 2 giorni** di prima della data fissata.

23.2 LA COMMISSIONE DI GARA.

L'esame della documentazione presentata dai concorrenti è affidata ad una Commissione, composta da tre o cinque componenti compreso il presidente, scelti tra i dipendenti dell'AREA.

La Commissione è nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Centrale di Committenza dell'A.R.E.A. su proposta del Responsabile della procedura di affidamento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione è assistita da un segretario, il quale verbalizza le attività e custodisce le offerte per tutta la fase del procedimento.

Al momento dell'accettazione i componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

23.3 FASE DI GARA.

La procedura di gara si svolgerà **in tre fasi**:

1. Verifica della correttezza della documentazione amministrativa;
2. Valutazione delle offerte tecniche,
3. Valutazione delle offerte economiche.

23.4 La Commissione in seduta pubblica:

- verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte stabilito;
- apertura dei plichi e verifica dell'integrità e modalità di presentazione delle buste ivi contenute;
- apertura delle Buste A "Documentazione amministrativa" e verifica la conformità della documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
- attiva la procedura del soccorso istruttorio;
- dichiara con lettura dell'elenco i concorrenti ammessi/esclusi dalla procedura di gara;
- comunica l'elenco dei concorrenti ammessi/esclusi al Responsabile della procedura di affidamento, che propone l'approvazione con Determinazione al Dirigente del Servizio Centrale di Committenza e dispone gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 29, comma 1, Codice.
- apertura della Busta B "Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi alla gara; mera verifica formale che all'interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal disciplinare di gara e sigla degli stessi.

23.5 In seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione di merito dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi.

23.6 In seduta pubblica nel giorno ed ora che verranno comunicati a tutti i concorrenti, la Commissione procederà:

- alla lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti nei casi previsti dal presente disciplinare;
- all'apertura delle Buste C "Offerta economica" dei concorrenti: lettura del prezzo complessivo offerto, del corrispondente ribasso e attribuzione del punteggio all'elemento;
- nella medesima seduta o in seduta successiva procede **all'attribuzione del punteggio complessivo**, sommando i punti attribuiti all'offerta tecnica a quelli attribuiti all'offerta economica;
- formazione della graduatoria;
- applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse;

23.7 Verifica di anomalia delle offerte.

La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, **entrambi pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La congruità è inoltre valutata in ogni caso in cui in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte anormalmente basse la Commissione procederà alla sospensione delle operazioni di gara, per dare immediato inizio alla procedura di verifica di congruità **in seduta riservata**.

La valutazione sulle giustificazioni presentate dai concorrenti è **rimessa alla stessa Commissione di gara** che richiede per iscritto al concorrente le giustificazioni della propria offerta assegnando un termine di 15 giorni.

La Commissione esclude le offerte che in relazione agli elementi di cui all'art. 97, comma 5 e 6 del Codice e in base alle spiegazioni fornite dai concorrenti risultino inaffidabili.

23.8 La Commissione in seduta pubblica:

- dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

- dichiara l'aggiudicazione dell'appalto.

23.9 Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;

23.10 In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica

23.11 Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

23.12 Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

23.13 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

23.14 Ultimate le attività, la Commissione trasmette tutta la documentazione di gara al Responsabile della procedura di affidamento.

23.15 Il Responsabile della procedura di affidamento qualora rilevi irregolarità negli atti di gara invia le proprie osservazioni alla Commissione per il riesame.

23.16 Il Responsabile della procedura di affidamento, presenta la proposta di aggiudicazione al Dirigente del Servizio Centrale di committenza, il quale previa verifica provvede all'aggiudicazione con Determinazione.

24. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

24.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

24.2 La stazione appaltante secondo quanto previsto all'art. 95, comma 12, Codice, si riserva la facoltà di **non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

24.3 L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

24.4. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato **prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

24.5 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

24.6 Il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 37, comma 14, Codice, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'art. 37, comma 14bis, Codice, i capitolati e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

24.7 La sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 21 comma 2 bis del CAD, deve essere fatta, a pena di nullità, con l'utilizzo della firma digitale o firma elettronica qualificata.

24.8 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa antimafia.

24.9 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7. Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

24.10 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

24.11 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

24.12 Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

24.13 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **procede con interpello**, chiamando in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24.14 Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 e del DM 2/12/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

24.15 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Direttore del Servizio Centrale di Committenza

(Ing. Sebastiano Marco Bitti)

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e s.m.i.